

Tribunale di Mantova, 22 luglio 2010 – Est. Laura De Simone.

Concordato preventivo di risanamento – Prosecuzione dell’attività aziendale – Monitoraggio dell’andamento della gestione aziendale – Necessità – Compatibilità con gli impegni di pagamento – Costante verifica – Necessità.

In sede di omologa di concordato preventivo di risanamento è necessario prevedere un rigoroso e frequente monitoraggio dell’andamento della gestione aziendale al fine di accertare che il processo di formazione del flusso monetario della gestione operativa sia idoneo, nella quantità e nei tempi, a soddisfare gli impegni di pagamento che il debitore si è assunto nei confronti del ceto creditorio. (lds) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

Il Tribunale (omissis)

DECRETO

premesso che con ricorso depositato presso la cancelleria fallimentare il 29 gennaio 2010 la società C. S.p.A., con sede in * (Mantova) Via * n. * – CF *, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. G. B. F. ha chiesto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 160 l.f., domanda poi modificata in data 24 febbraio 2010,

preso atto che il piano di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti prevede sia la dismissione di alcuni cespiti mobiliari ed immobiliari sia la prosecuzione dell’attività aziendale sulla base di un piano industriale (relativo al periodo 2010-2014) da cui dovranno ricavarsi risorse da destinare al pagamento dei creditori concorsuali,

atteso che questo Tribunale con decreto del 25 febbraio 2010 ha ammesso, ex art. 163 l.f. la società alla procedura di concordato preventivo, nominando giudice delegato la dott.ssa Laura De Simone e commissario giudiziale il dott. D. B. e ordinando la convocazione dei creditori per l’udienza del 31 marzo 2010;

rilevato che la somma fissata nel decreto di €150.000,00 - pari a circa il 25% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura - è stata versata nei termini;

considerato che, successivamente all’ammissione ma prima dell’apertura delle operazioni di voto, C. S.p.A. ha ulteriormente modificato ed integrato la proposta concordataria - ed in parte anche piano di ristrutturazione - in data 31 marzo 2010, 21 aprile 2010, 19 maggio 2010 e 24 maggio 2010,

osservato che nella proposta da ultimo depositata C. S.p.A. ha definitivamente offerto ai creditori il seguente trattamento economico differenziato riferito al debito maturato alla data del 31/12/2009:

I Classe: dipendenti, professionisti, artigiani, altri creditori privilegiati

Trattamento: pagamento al 100% entro 6 mesi dall’omologazione, nel 2010

II Classe: creditori chirografari strategici, per obbligazioni sorte in forza di contratti ad esecuzione continuata o periodica, in relazione ai quali C. S.p.A. intende proseguire il rapporto contrattuale.

Trattamento: pagamento al 90%, con esclusione di ulteriori interessi eventualmente maturandi dopo l’omologazione del concordato preventivo, nel 2010.

III Classe: banche chirografarie, altri creditori chirografari.

Trattamento: pagamento al 50%, con esclusione di ulteriori interessi eventualmente maturandi dopo l’omologazione del concordato preventivo, pagamenti rateali dal 2010 al 2014,

rilevato che il Tribunale anche con riguardo all’ultima modificazione intervenuta, con provvedimento del 25 maggio 2010, ha accertato la corretta formazione delle classi secondo la previsione dell’art.160 lett.c) l.f.,

considerato che in ordine alla proposta finale il Commissario Giudiziale ha espresso valutazione positiva, ai sensi dell’art.172 l.f.,

tenuto conto che in sede di adunanza del 25 maggio 2010 e nei venti successivi alla chiusura del verbale la maggioranza prescritta dal testo dell'art.177 l.f. è stata raggiunta, avendo espresso voto favorevole le due classi votanti, nonché conseguentemente i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, come risulta dall'attestato dell'esito della votazione depositato dal commissario giudiziale il 21 giugno 2010, osservato che con provvedimento del 23 giugno 2010 il Tribunale, preso atto che risultava raggiunta la maggioranza prevista dalla legge, ha fissato per il giorno 22 luglio 2010 la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali costituzioni in giudizio di creditori dissenzienti o altri interessati ex art.180 l.f., osservato che C. S.p.A. si è tempestivamente costituita in giudizio insistendo per l'omologazione del concordato preventivo, rilevato che il Commissario Giudiziale in sede di parere motivato ex art.180 l.f., depositato il 12 luglio 2010, con valutazione condivisibile basata su riscontri documentali e ulteriori verifiche effettuate sulla contabilità dopo i primi accertamenti ex art.172 l.f., ha confermato il proprio parere favorevole all'omologazione del concordato, rilevato che in questa sede il Collegio, non essendo state proposte opposizioni, è chiamato unicamente a riscontrare la ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologazione del concordato, confermata la sussistenza in capo a C. S.p.A. della qualifica di imprenditore commerciale ed il superamento delle soglie previste dall'art.1 l.f., oltre che la presenza di uno stato di documentata insolvenza, riscontrata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt.160 e 161 l.f. nonché la completezza e regolarità della documentazione depositata, verificato il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge, **IL CASO.it** considerato, quindi, che sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologazione del concordato preventivo, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte - tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi del concordato, ritenuto che il concordato proposto da C. S.p.A. possa qualificarsi "di risanamento" e per questo necessita di un rigoroso e frequente monitoraggio dell'andamento della gestione aziendale al fine di accertare che il processo di formazione del flusso monetario della gestione operativa sia compatibile, nella quantità e nei tempi, a soddisfare gli impegni di pagamento annuali che il debitore si è assunto nei confronti del ceto creditorio; valutato che se liquidità necessaria al soddisfacimento del debito concordatario deriva principalmente dalla prosecuzione, ancorché ristrutturata, dell'attività d'impresa, è comunque altresì prevista la cessione dei beni e per il 2012 l'incasso di un credito ipotecario vantato da C. S.p.A. nei confronti della società E. F. sarl, per cui l'esecuzione del concordato per questa parte deve venire affidata ad un Liquidatore giudiziale che il Collegio indica nella persona de ***, che dovrà attenersi alle disposizioni si seguito indicate, rilevato che gli organi della procedura dovranno essere coadiuvati dal Comitato dei creditori formato da:

E. S.r.l. - Via *, *(*)

A. Tr. Snc di F. R. & C. - Via *, * (*)

Banca * - Via *, * (*)

P.Q.M.

omologa il concordato preventivo di C. S.p.A., con sede in * (Mantova) Via * n. * - CF *, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. G. B. F., nato a * il *; nomina Liquidatore della procedura *** il quale entro sessanta giorni dovrà redigere programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori; nomina componenti del Comitato dei creditori:

E. S.r.l. - Via *, *(*)

A. Tr. Snc di F. R. & C. - Via *, * (*)

Banca * - Via *, * (*)

dispone che il Liquidatore tenga informato il Commissario giudiziale, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine all'andamento della liquidazione, relazionando ogni semestre e, se richiesto dal Commissario giudiziale o dal comitato dei creditori, mediante riunioni alle quali parteciperà sempre anche il Commissario giudiziale;

dispone che il Commissario giudiziale, dott.D. B., sorvegli l'esecuzione del piano industriale di risanamento nonché la liquidazione e tenga informato il Giudice delegato in ordine ad

eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;

dispone che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società concordataria, quest'ultima consegna al Commissario giudiziale per gli esercizi sociali dal 2009 e sino all'adempimento del concordato:

i bilanci d'esercizio corredati da nota integrativa e relazione sulla gestione completi della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione, entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;

i verbali delle verifiche sindacali a cadenza trimestrale ed i verbali delle verifiche della società di revisione non appena risultino disponibili e comunque non oltre 20 giorni dalla scadenza;

i bilanci trimestrali, controfirmati dall'amministratore e dall'organo di controllo, analitici e riclassificati, costituiti da conto economico e stato patrimoniale e da ogni altro prospetto riepilogativo eventualmente richiesto dal commissario giudiziale, non appena risultino disponibili e comunque non oltre 30 giorni dalla chiusura del trimestre solare di riferimento (con eccezione del IV trimestre per il quale la consegna avverrà entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo);

dispone che la società consegna al Commissario giudiziale con cadenza trimestrale un'adeguata informativa scritta, controfirmata dall'amministratore e dall'organo di controllo, sullo stato di avanzamento del piano di risanamento;

dispone che i flussi derivati a C. S.p.A.. dalla gestione corrente - per i quali è previsto nel piano industriale che siano destinati al pagamento dei creditori concorsuali - siano contabilizzati dalla società in partite separate in maniera tale da consentire al Commissario giudiziale adeguato controllo circa la sussistenza delle liquidità previste per il soddisfacimento del fabbisogno concordatario ed al Liquidatore il corretto pagamento dei crediti ante procedura;

IL CASO.it

dispone che la società, a cadenza mensile ed entro il primo giorno lavorativo del mese solare successivo, trasmetta al Commissario giudiziale ed al Liquidatore un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere per ciascuna Banca con la quale stia intrattenendo o abbia intrattenuto nel corso del concordato rapporti commerciali, oltre che una dettagliata situazione degli utilizzi degli affidamenti auto liquidanti;

dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale ed il Liquidatore di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;

dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale ed il Liquidatore di qualsiasi mutamento nella composizione degli organi di amministrazione e controllo della società;

dispone che il Commissario giudiziale, dott.D. B., in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art.186 l.f.;

dispone che il Liquidatore provveda all'acquisizione dei flussi di liquidità generati dal piano industriale destinati al soddisfacimento dei creditori, alla liquidazione dei beni ed alla riscossione del credito ipotecario nei confronti di E. F. sarl, secondo le modalità dettagliate nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, secondo le modalità ritenute più opportune, acquisendo parere preventivo del Commissario giudiziale, del comitato dei creditori e del legale rappresentante della società, dando notizia delle modalità di liquidazione al Giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento delle operazioni;

dispone che le vendite dei cespiti indicati nella proposta venga autorizzata dal comitato dei creditori, ai sensi dell'art.182 IV co. l.f.;

dispone che le somme ricavate dalla liquidazione e dall'acquisizione dei flussi di liquidità generati dal piano industriale previsti per il pagamento dei creditori concorsuali siano depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato;

dispone che il liquidatore registri ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice delegato;

dispone che per quanto attiene alla fase liquidatoria la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici sia effettuata dal Liquidatore, acquisendo parere preventivo del Commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dandone notizia al Giudice delegato

almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni d'urgenza;
dispone che i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori vengano effettuati dal Liquidatore sulla base di piani di riparto dal medesimo predisposti in ragione delle previsioni della proposta, nonchè della collocazione e del grado dei crediti, e visti, previo parere del Comitato dei Creditori, dal Commissario giudiziale e dal Giudice delegato;
dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili vengano depositate presso l'Ufficio postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;
dispone che il Commissario giudiziale, entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno, riferisca al Giudice delegato in ordine alla corretta effettuazione dei pagamenti ai creditori concordatari nel corso dell'anno precedente, in adempimento degli impegni assunti nella proposta concordataria;
IL CASO.it
dispone che, ultimate le operazioni previste, il Commissario giudiziale e il Liquidatore depositino i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 l.f.;
dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo;
manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, al debitore, al Liquidatore ed al Commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori;
manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.17 l.f..
Mantova, li 22 luglio 2010